



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO"

VIA BACHELET, 5 - 04100 LATINA (LT)

Tel. 0773620905 Fax. 0773629059 - Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006
e-mail: ltic846006@pec.istruzione.it - e-mail ltic846006@istruzione.it - codice univoco ufficio: UFB9P7

Comunicazione n.5

Ai docenti dell'Istituto
Ai Genitori degli alunni
e p.c. Al Personale A.T.A.
Loro Sedi

Oggetto: Cessazione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica di più di cinque giorni. Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7.

Si comunica che con l'emanazione della Legge regionale n. 7/2018, di cui si riporta di seguito il dispositivo di interesse, la Regione Lazio ha stabilito la **decadenza dell'obbligo di presentazione del certificato medico per l'assenza scolastica degli alunni per più di cinque giorni.**

Gli alunni, pertanto, potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico, anche al rientro da lunghi periodi di assenza.

Resta inoltre invariato l'obbligo per gli della scuola secondaria di I grado di certificazione medica nei casi in cui un lungo periodo di assenza degli alunni - se causato da condizioni straordinarie di malattia (per tipologia o durata) - possa inficiare il computo totale delle ore di presenza necessarie per la validità effettiva dell'anno scolastico.

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 68 - (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico).

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio **la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:**

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
 - b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 c. 2, D. lgs 39/93